FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

VENETO AGRICOLTURA
Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

PSR 2007-2013 - Misura 214i
GESTIONE AGROCOMPATIBILE DELLE SUPERFICI AGRICOLE

Azione 1
«Adozione di tecniche di agricoltura conservativa»

Azione 2
«Copertura continuativa del suolo»

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013
Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di Gestione: Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario

214/i - «Azione 1»
ADOZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Descrizione
Questa Azione intende valorizzare il ruolo delle lavorazioni del terreno, poiché rappresentano uno strumento indubbiamente in grado di influenzare la sostenibilità dei sistemi colturali, data la loro notevole incidenza sulla conservazione della fertilità agronomica del suolo e sulla produttività delle colture. La semina su sodo, in particolare, si caratterizza per una minima richiesta energetica e, se ben effettuata, per l'assenza sostanziale di compattamenti, con la conseguente possibilità di controllo dei fenomeni erosivi, di incremento della sostanza organica del suolo e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e di gas serra.

Beneficiari
Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009

Entità del premio annuale
400 €/ha/anno

Ambito territoriale ed operativo
SAU seminativa della Regione del Veneto di pianura e collina.

214/i - «Azione 1» IMPEGNI MISURA

L'agricoltore deve:

- Adottare le tecniche di agricoltura conservativa (Agricoltura blu), su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale. La superficie minima ad impegno è comunque pari ad 1 ha;
- Applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'Agricoltura blu, che preveda l'alternanza di cereali autunno vernini o colza/altre crucifere, mais e soia. È vietata la presenza sulla medesima superficie del mais, in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi;
- Rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno;
- Adottare in via esclusiva la semina su sodo (*sod seeding)*;
- Trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale del mais;
- Mantenere in loco tutti i residui colturali e le stoppie delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, …) secondo la tecnica del *mulching;*
- Assicurare la copertura continuativa del terreno durante tutto l'arco dell'anno, attraverso la semina di *erbai primaverili-estivi* o *cover crops autunno-vernine*;
- Somministrare in dosi frazionate e localizzate azoto e fosforo, durante la stagione vegetativa;

- Frazionare e localizzare gli interventi di controllo delle infestanti sulla coltura seminativa principale;
- Effettuare l'analisi chimico-fisica dei terreni, al fine di stabilire il loro grado di attitudine all'attivazione delle tecniche di non lavorazione e di monitorarne successivamente in corso di impegno i parametri, riportandoli nell'apposito registro;
- Redigere il Registro degli interventi colturali che, per quanto riguarda ciascuna annualità dell'impegno quinquennale, include:
  - i risultati delle analisi chimiche del terreno, sulle superfici aziendali sottoposte ad impegno;
  - la coltura seminativa principale, gli erbai primaverili/estivi o le colture di copertura (*cover crops*) adottate negli appezzamenti ad impegno;
  - le date di semina, di fertilizzazione e dei trattamenti con agrofarmaci e di devitalizzazione delle *cover crops*;
  - Va autorizzato il ricorso a decompattatori e ripuntatori in casi eccezionali.

214/i - «Azione 1» - LIMITI E CONDIZIONI

- Con riferimento alle particelle catastali ad impegno, il pagamento agroambientale è riconosciuto esclusivamente alle aziende che introducono per la prima volta le tecniche di Agricoltura Conservativa (AGRICOLTURA BLU) su tale superficie seminativa aziendale;
- Rispetto di tutti gli Atti e Standard di Condizionalità;
- È vietato l'utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
- Sono vietate l'aratura e le lavorazioni per la preparazione del letto di semina (erpicatura, estirpatura, …);
- Sono vietate la fertilizzazione, il diserbo, l'utilizzo di agrofarmaci e l'asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
- Non possono accedere alla presente azione: Superfici investite a colture orticole; Superfici investite da colture floro-vivaistiche; Superficie investite a fruttiferi; Giardini o orti familiari; Superfici disattivate; Superfici investite con impianti arborei-arbustivi; Superfici boscate; Superfici non seminative; Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica;
- Al fine di devitalizzare la *cover crop* invernale, sono ammessi esclusivamente principi attivi disseccanti totali (es. *Gliphosate, Glufosinate Ammonio e Glifosate Trimesio)*, in quanto risultano facilmente non lisciviabili (si legano ai colloidi del suolo pochi minuti dopo la loro applicazione) e sono degradabili per via microbica e aerobica con la formazione di acqua, azoto, fosforo e anidride carbonica.

214/i - «Azione 2» COPERTURA CONTINUATIVA DEL SUOLO

Descrizione

Gli impegni che vengono attivati attraverso questa Azione riguardano la promozione di successioni colturali volte a favorire la diminuzione del trend della concentrazione di nitrati rilevati nelle acque superficiali e di falda, monitorati sul territorio della Regione del Veneto. Vengono pertanto promosse pratiche agronomiche su superfici seminative volte a garantire la presenza di una copertura vegetale per gran parte dell'anno solare, limitando, in tal modo, il fenomeno di lisciviazione dell'azoto e del fosforo oggetto di mineralizzazione da parte della sostanza organica del terreno.

Beneficiari

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009.

Entità del premio annuale

245 €/ha/anno.

Ambito territoriale ed operativo

SAU seminativa della Regione del Veneto di pianura e collina.

214/i - «Azione 2» - IMPEGNI MISURA

L'agricoltore deve:

- Adottare le tecniche colturali previste dalla presente Azione 2 su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale. La superficie minima ad impegno è comunque pari ad un ettaro.
- Applicare successioni colturali che prevedano l'alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, mais, soia, barbabietola. È vietata la presenza sulla medesima superficie del mais, in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi.
- Adottare come colture principali mais o sorgo, soia, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola da zucchero o da foraggio.
- Seminare cereali autunno vernini, colza o altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine almeno 2 anni nei 5 di impegno;
- Seminare *cover crops* autunno vernine (costituite in prevalenza da specie erbacee graminacee) almeno 3 volte nei 5 anni di impegno, in successione a mais, sorgo, soia, barbabietola, qualora tali superfici non vengano direttamente riutilizzate per la semina autunnale di frumento, altri cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere, o altre colture erbacee autunno invernali.
- Non utilizzare sulle *cover crops* alcun tipo di fertilizzante, né effluenti zootecnici, né concimi di sintesi chimica, né presidi fitosanitari o diserbanti.
- Sovesciare le *cover crops* esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva;
- Seminare erbai primaverili-estivi almeno 2 anni sui 5 di impegno, in successione a cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere o altre colture erbacee autunno invernali, al fine di assicurare la copertura continuativa della superficie arativa durante il periodo di intesa mineralizzazione della sostanza organica.
- Redigere il registro degli interventi colturali.

214/i - «Azione 2» - LIMITI E CONDIZIONI

- È vietato l'utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
- Rispetto di tutti gli Atti e Standard di Condizionalità;
- Possono accedere alla presente Azione solamente le superfici seminative in rotazione;
- Sono vietate la fertilizzazione organica e chimica, il diserbo, l'utilizzo di agro farmaci e l'asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
- Divieto di semina del mais come coltura principale per due anni consecutivi.

FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

VENETO AGRICOLTURA
Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

Riferimenti e contatti:

REGIONE DEL VENETO

Internet: **http://www.regione.veneto.it**
materia: > «Agricoltura e foreste» > «Sviluppo rurale» > «Programmazione 2007-2013» > «Programma Sviluppo Rurale 2007-2013».

Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041 2795449 - 5698 - Fax 041 2795448
e-mail: agroambiente@regione.veneto.it

Realizzazione editoriale:
VENETO AGRICOLTURA
Sezione Divulgazione Tecnica,
Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma, 34 - 35020 Legnaro - (PD)
Tel. 049 8293920 - Fax 049 8293909
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013
Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di Gestione: Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario